



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Alla Soprintendenza Speciale PNRR
ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

e, p.c.

Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la
Qualità dello Sviluppo
Divisione V – Sistemi di Valutazione ambientale
CRESS@pec.minambiente.it

Prot. n.

Cl. 34.28.10/187/2021

M.

Risposta al foglio n. 0000382 del 28-12-2021

Rif. ingresso n. 0041971 del 29-12-2021

OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – D.Lgs. 152/2006, art. 13 co. 1.
Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR);
Amministrazione proponente/procedente: Ministero della Transizione Ecologica;
Parere endoprocedimentale di competenza
VAS_SS-PNRR

CON RIFERIMENTO al programma in argomento, dando seguito alla nota della Soprintendenza Speciale PNRR n. 0000382 del 28-12-2021, qui pervenuta in data 28-12-2021 ed acquisita agli atti con prot. 0041971 del 29-12-2021, preso atto della documentazione tecnica messa a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica e resa reperibile presso il link: <https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/8199/12062#collapse>;

ESAMINATI il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo;

VISTO il *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato con D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTA la Circolare n. 3 della *Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio* del 29-01-2020;

VISTA la Circolare n. 1 della *Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* del 09-12-2021;

CON RIFERIMENTO ai contenuti e agli obiettivi del piano come evidenziati in particolare dal Rapporto Preliminare e in base alle proprie competenze territoriali,

QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

trasmettendole a codesta Soprintendenza Speciale per l'espressione del parere di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26-ter, co. 2 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123,

a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano nei termini di indirizzo e di definizione dei criteri e delle linee strategiche cui la pianificazione di livello regionale dovrà attenersi nella elaborazione dei piani di gestione dei rifiuti, anche se, parallelamente, non appare sufficientemente approfondita ed è, pertanto, da intendersi come **non esaustiva** l'analisi del rapporto con gli altri pertinenti piani o programmi, sia in termini di coerenza interna che di coerenza esterna in relazione alla pianificazione pertinente. Stante la natura preliminare dell'analisi, pertanto, si rimandano le valutazioni merito ad una fase successiva di approfondimento;

b) si ritiene non esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e ad una sua evoluzione probabile senza e con l'attuazione del Piano, perché, sebbene si evidenzia la natura principalmente gestionale e programmatica dello strumento in esame, lo stato ancora generico dell'analisi contenuta nel RP non rende possibile produrre efficaci e realistiche valutazioni di merito. Si rimanda, pertanto, al Rapporto Ambientale l'analisi degli scenari conseguenti all'attuazione del PNGR, raccomandando già in questa sede di prevedere situazioni alternative, anche riconducibili a parziali attuazioni programmatiche, con particolare riferimento alle



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

possibili conseguenze e alle incidenze attese nel merito del patrimonio culturale e dei valori culturali e paesaggistici riconosciuti sul territorio di competenza;

c) si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal piano, che, stante lo stato preliminare dell'analisi, sono considerati in termini del tutto generici e descrittivi, senza valutarne e censirne la consistenza (operazione, si comprende, assai complessa data la vastità del territorio analizzato) ma, soprattutto, senza prendere in considerazione le possibili interferenze che potrebbero instaurarsi tra il patrimonio culturale e l'attuazione, anche parziale, degli obiettivi del PNGR. Pur constatando i virtuosi obiettivi di sostenibilità che il piano si pone e considerando la natura programmatica dello stesso, i cui contenuti, di carattere eminentemente organizzativo e di indirizzo, potranno tradursi in azioni effettive solo per tramite del conseguente livello di pianificazione regionale, si ritiene che le successive fasi di approfondimento debbano necessariamente confrontarsi e coordinarsi con le componenti ambientali di spiccato valore territoriale, rappresentate dai *beni paesaggistici* (sia delle aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge, a termini dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, che di quelle tutelate in base alla legge, a termini dell'art. 136 del citato Decreto), dai Parchi Nazionali, dalle Riserve Naturali, dalle aree SIC e ZPS e dai siti UNESCO diffusi a scala nazionale e potenzialmente interessati dalle azioni che potranno scaturire. Ben consci che tali valutazioni analitiche possano partire da presupposti esclusivamente qualitativi e non certo quantitativi, stante la portata nazionale del piano, si evidenzia in ogni caso come necessario che nel Rapporto Ambientale venga adeguatamente presa in considerazione l'assoluta specificità dei beni culturali che ricoprono con altissima densità il territorio nazionale e che, onde evitare potenziali effettivi detrattivi alle valenze culturali e paesaggistiche da essi veicolati, vanno intesi e considerati come beni sensibili e irriproducibili;

d) si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale e all'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali e non, in ragione del fatto che non vengono sufficientemente analizzate, valutate e descritte le alterazioni che l'attuazione, anche parziale, degli obiettivi strategici possono generare nel contesto territoriale di riferimento. Stante, come noto, la natura di indirizzo del piano, che si prefigge di svolgere un ruolo di inquadramento strategico cui la pianificazione subordinata – di carattere regionale – dovrà necessariamente conformarsi, traslando ad una successiva fase di analisi la valutazione dei potenziali impatti che potranno scaturire dalle scelte programmatiche e operative in capo alle Regioni, si ritiene, in ogni caso, opportuno esplicitare anche al presente livello di pianificazione le possibili conseguenze – anche in termini di sostenibilità e di miglioramento delle condizioni in essere – attese in chiave paesaggistico-percettiva a scala territoriale nelle singole macro-aree di riferimento. Per quanto concerne la tutela archeologica, si ribadisce il rischio archeologico del territorio interessato, in maniera diffusa, da popolamento antropico antico spesso senza soluzione di continuità. Pertanto **si ritiene non verificato** se nell'ambito territoriale di competenza siano in previsione interventi che comportino manomissione del terreno e si ritiene quindi necessario approfondire, con adeguati strumenti conoscitivi, questo aspetto. Si osserva comunque che, in riferimento ai possibili impatti significativi sul patrimonio archeologico e per la salvaguardia e la minimizzazione delle potenziali interferenze delle opere con i beni di interesse archeologico, va innanzitutto presa in considerazione la presenza di aree e siti archeologici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 12, 13 e 142, c. 1 lett. m) del D.Lgs. 42/2004, per i quali si richiama alle competenze autorizzative e prescrittive della Soprintendenza. Si evidenzia, tuttavia, la necessità di prevedere anche una valutazione del potenziale archeologico ai sensi dell' art. 25 del D.Lgs. 50/2016, al fine di valutare l'impatto che potrebbero avere su eventuali contesti archeologici sepolti tutti quegli interventi che comportino intacco e movimentazione del suolo e del sottosuolo;

e) in virtù di quanto esposto ai precedenti punto c) e d) si ritiene non esaustiva e non valutabile la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi sui beni culturali e sul paesaggio conseguenti all'attuazione, anche parziale, degli obiettivi di piano, che potrebbero indurre a modificazioni significative e al conseguente depauperamento del palinsesto culturale e paesaggistico interessato. Il Rapporto Preliminare, infatti, prescinde dal valutare – ed eventualmente prevenire e mitigare – le potenziali interferenze che l'attuazione degli obiettivi strategici potranno ingenerare nel contesto di riferimento e, pertanto, si rimanda ad una successiva fase di valutazione per un doveroso approfondimento di merito che possa introdurre correttivi e dimostrare la sostenibilità degli obiettivi prefigurati dal PNGR anche in funzione dei valori culturali e paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

f) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. Il Rapporto Preliminare si limita a descrivere in maniera del tutto sintetica l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio, illustrandone genericamente gli obiettivi e alludendo al sistema degli indicatori da prendere in considerazione, senza, senza, tuttavia, definire nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Preme a tal proposito precisare che nella fase attuativa del programma, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiC. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiC.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Fabrizio Magani

[Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto Francesca Vendittelli – Responsabile Area Funzionale Paesaggio
I Responsabili dell'Istruttoria
Funzionario Architetto Francesca Vendittelli
Funzionario Archeologo Elena Pettènò